

Civile Ord. Sez. 6 Num. 321 Anno 2021

Presidente: MOCCI MAURO

Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

Data pubblicazione: 13/01/2021

### ORDINANZA

sul ricorso 21510-2019 proposto da:

STUDIO LEGALE MILITERNI NARDONE CECERI &  
ASSOCIATI IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro  
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARDINAL DE  
LUCA 10, presso lo studio dell'avvocato TULLIO ELEFANTE, che  
lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

*contro*

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del  
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI  
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO  
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 3706/26/2018 della COMMISSIONE  
TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il  
19/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA  
ENZA LA TORRE.

h

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

### **Ritenuto che**

Con ricorso notificato in data 11 luglio 2019 l'associazione professionale *Studio Legale Militerni Nardone Ceceri & associati* in liquidazione, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania n. 3706/26/18 dep. il 19.4.2018 (usufruendo della sospensione dei termini ex art. 6 comma 11 dl. 119/2018 conv. in l. 136/18) in relazione a impugnazione di cartella di pagamento per omesso versamento dell'Irap anno 2011.

La CTR ha preso atto che l'associazione aveva svolto attività per il recupero dei compensi professionali, attività da considerare rientrante nella professione forense. Rileva che dalla documentazione in atti emerge l'esistenza di autonoma organizzazione con notevole impiego di risorse, lavoro dipendente, compensi a terzi, spese relative a immobili e altre spese.

L'Agenzia si costituisce con controricorso, deducendo la tardività del ricorso e la sua infondatezza.

Lo *Studio Legale Militerni Nardone Ceceri & associati* deposita successiva memoria, ritenendo tempestivo il ricorso, potendo beneficiare della sospensione di cui all'art. 6 dl. 119/2018, e deducendo che non ricorre nella fattispecie, relativa ad associazione professionale in fase di liquidazione, l'esercizio abituale della professione, in quanto lo studio è stato sciolto il 12.10.2009.

### **Considerato che**

Va preliminarmente esaminata e accolta l'eccezione preliminare di tardività del ricorso.

Va premesso che l'art. 6, comma 1, DL. n. 119/2018, dispone che possono essere definite con modalità agevolate, le controversie instaurate dinanzi alla giurisdizione tributaria, pendenti in ogni stato e grado del giudizio in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi.

Per "atti impositivi" vanno intesi, secondo la norma citata, non modificata dalla legge di conversione, 17 dicembre 2018, n.136, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, dovendosi escludere dal novero delle controversie definibili quelle aventi ad oggetto atti di mera riscossione, ricognitivi di quanto indicato dal contribuente nella dichiarazione, quali i ruoli e le cartelle di pagamento.

Nel caso in esame, l'oggetto della controversia è l'impugnazione di una cartella di pagamento, emessa ai sensi dell'art.36 bis d.P.R. n.600/1973 a seguito di *omesso* o carente versamento dell'IRAP anno 2011: la deriva dunque da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente nella dichiarazione e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro puramente formale dell'omissione, senza alcuna autonomia e discrezionalità da parte dell'Amministrazione (cfr. tra le altre Cass. n.28064 del 02/11/2018).

Va pertanto confermata la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.7099/2019; n. 25519/2019, in motivazione), secondo cui: "in tema di definizione agevolata delle controversie, l'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, è applicabile ai soli giudizi aventi ad oggetto atti impositivi e non anche a quelli di impugnazione della cartella di pagamento ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che non si fonda su un accertamento discrezionale dell'Amministrazione bensì, avendo riguardo ai versamenti effettuati, ad una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente nella dichiarazione".

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese vanno compensate, essendosi la giurisprudenza formata successivamente alla proposizione del ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto

per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

**P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma, 25 novembre 2020

Il Presidente  
Dott. Mauro Mocci

